

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 24 marzo 2004

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 12 febbraio 2004, n. 75.

Regolamento recante determinazione di modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalle banche Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 12 marzo 2004.

Approvazione dello schema di convenzione-tipo tra i concessionari del Servizio nazionale della riscossione e gli istituti di vendite giudiziarie, concernente le modalità di intervento degli stessi istituti nella procedura esecutiva e la fissazione del compenso ad essi spettante Pag. 11

DECRETO 15 marzo 2004.

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati a valore contabile, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili ICI, dovuta per l'anno 2004.

Pag. 13

DECRETO 17 marzo 2004.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi - Periodo aprile/giugno 2004 (Legge 7 marzo 1996, n. 108) Pag. 14

Ministero della salute

DECRETO 6 febbraio 2004.

Inclusione delle sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodossulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/84/CE della Commissione del 25 settembre 2003 Pag. 18

DECRETO 8 marzo 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Pafnote Ana Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di igienista dentale Pag. 26

DECRETO 9 marzo 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Findlay Pauline di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare Pag. 26

ché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 2001, n. 292:

«Art. 12 (*Semplificazione in materia di tenuta di registri contabili*). — 1. I soggetti di cui all'art. 13, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che tengono i libri di cui all'art. 2214, primo comma, del codice civile, hanno facoltà di non tenere i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed il registro dei beni ammortizzabili di cui all'art. 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che:

a) le registrazioni siano effettuate nel libro giornale nei termini previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per i relativi registri e nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per il registro dei beni ammortizzabili;

b) su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri per i quali ci si avvale della facoltà di cui al presente articolo.

2. Le annotazioni nei registri contabili di cui all'art. 2214 del codice civile sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nei registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e nel registro dei beni ammortizzabili.»

Nota all'art. 6:

— Per il testo del decreto ministeriale 12 aprile 1979, v. nelle note alle premesse.

04G0107

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 marzo 2004.

Approvazione dello schema di convenzione-tipo tra i concessionari del Servizio nazionale della riscossione e gli istituti di vendite giudiziarie, concernente le modalità di intervento degli stessi istituti nella procedura esecutiva e la fissazione del compenso ad essi spettante.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto l'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la possibilità, per il concessionario della riscossione, di avvalersi degli istituti previsti dall'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento;

Visto il regolamento 18 dicembre 2001, n. 455, concernente le modalità di intervento degli istituti di vendite giudiziarie nella procedura esecutiva e fissazione dei compensi ad essi spettanti, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, il quale prevede che le modalità di esecuzione dell'incarico per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignora-

mento, affidato agli istituti di vendite giudiziarie dal concessionario o dal commissario governativo del Servizio nazionale di riscossione, sono definite mediante apposita convenzione, stipulata tra il concessionario e l'istituto, conforme allo schema-tipo approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

Acquisito il parere della commissione consultiva per la riscossione, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reso nell'adunanza del 9 luglio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 1073/03, reso nell'adunanza del 28 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato lo schema di convenzione-tipo, di cui all'allegato A del presente decreto, stipulato tra il concessionario o il commissario governativo del Servizio nazionale di riscossione e l'istituto di vendite giudiziarie, con il quale sono stabilite le modalità di esecuzione dell'incarico per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2004

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE-TIPO

Tra

La
concessionaria del Servizio nazionale di riscossione tributi per l'am-
bitto territoriale della provincia di

e

l'Istituto di vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territo-
rio della circoscrizione giudiziaria di

L'anno 200... il giorno del mese di
nella sede della S.p.a.

Tra

la S.p.a. nella persona del suo rappresentante legale

e

l'Istituto di vendita giudiziaria autorizzato ad operare nel territorio
della circoscrizione giudiziaria con autorizzazione
nella persona del suo rappresentante legale sig.

Premesso

a) che il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ha operato
il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337;

b) che l'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 16
del citato decreto legislativo n. 46 del 1999, prevede la possibilità per
il concessionario del Servizio nazionale della riscossione di avvalersi
degli istituti, previsti dall'art. 159 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile per l'asporto, la custodia e la vendita dei
beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento;

c) che lo stesso art. 71, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevede la possibilità di
stabilire, «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia» le modalità di intervento dei predetti
istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante;

d) che le parti si uniformano a quanto disposto con il decreto
sopra richiamato concernente regolamento per le modalità di inter-
vento degli Istituti di vendite giudiziarie per l'asporto, la custodia, e
la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento
e la remunerazione ad essi spettanti;

e) che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro della giustizia, 18 dicembre 2001, n. 455,
è stato adottato il regolamento riguardante le modalità di intervento
degli Istituti di vendite giudiziarie nella procedura esecutiva e fissa-
zione dei compensi ad essi spettanti;

f) che l'art. 1, comma 2, del predetto regolamento prescrive
che «le modalità di esecuzione dell'incarico di cui al comma 1 sono
definite mediante apposita convenzione, conforme allo schema tipo
approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, che viene stipulata tra il Con-
cessionario e l'Istituto»;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Premesse

1. Le premesse del presente atto costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente convenzione.

Art. 2.

Conferimento incarico

1. Il concessionario o il commissario governativo del servizio
nazionale della riscossione, di seguito detto concessionario, conferisce
all'Istituto di vendite giudiziarie, di seguito detto Istituto, l'incarico
di asportare, custodire e vendere i beni mobili, anche registrati, sotto-
posti a pignoramento.

2. All'atto di detto conferimento il concessionario si impegna ad
attribuire, altresì, all'Istituto per la durata della presente convenzione
gli ulteriori incarichi di asporto, custodia e vendita dei beni mobili,
anche registrati, sottoposti a pignoramento nell'arco temporale
suddetto.

3. Ai sensi dell'art. 518 del codice di procedura civile, l'ufficiale
della riscossione determina approssimativamente il valore delle cose
pignorate con l'assistenza, quando occorre, di uno stimatore scelto
dal medesimo.

Art. 3.

Accettazione dell'incarico e relativi adempimenti

1. L'Istituto si impegna a vendere, previo asporto se occorrente,
in relazione alle previsioni dell'art. 7, comma 3, del regolamento adot-
tato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicem-
bre 2001, n. 455, e a custodire in appositi ed idonei locali specificata-
mente detenuti i beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignora-
mento, in esecuzione dell'incarico conferitogli dal concessionario.

2. L'Istituto si impegna, altresì, limitatamente alla durata dell'in-
carico:

a) ad assicurare contro i rischi di danni, incendi e furti i beni
mobili, anche registrati, in quanto detenuti per la custodia e per la
vendita, per una somma non inferiore al 60 per cento del loro valore,
determinato ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 16
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

b) a curare la pubblicazione dell'avviso di vendita all'Albo
pretorio per almeno dieci giorni consecutivi, antecedenti la data della
disposta vendita sul bollettino ufficiale delle vendite giudiziarie edito
dall'Istituto vendite giudiziarie e per via telematica sul sito internet
www.astagiudiziaria.com (sito dell'Associazione nazionale fra gli Isti-
tuti vendite giudiziarie);

c) in presenza di valori rilevanti o di intrinseca peculiarità dei
beni da vendere, ad eseguire pubblicità commerciale integrativa,
anche a mezzo della stampa periodica o specializzata, o attraverso
spot televisivi, a richiesta del concessionario o del debitore con spese
a loro carico, o ad iniziativa discrezionale dello stesso Istituto;

d) ad esporre i beni al pubblico dal giorno precedente sino ad
una ora prima di quella fissata per la vendita da eseguirsi presso i
locali dello stesso Istituto e, quando la vendita dovrà eseguirsi in
luogo diverso, dal giorno precedente sino almeno a tre ore prima.

Art. 4.

Garanzie

1. L'Istituto, a decorrere dalla data della stipula della presente
convenzione e per la durata dell'incarico conferito dal Concessiona-
rio, a garanzia dell'osservanza dei conseguenti obblighi presta cau-
zione, direttamente o con l'intervento di terzi, per un importo non

inferiore a quello fissato dall'art. 2 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455.

2. In sede di prima applicazione, la cauzione dovrà essere inizialmente prestata a copertura del capitale minimo, in quota fissa di almeno € 50.000,00 salvo adeguamento in corso d'anno ove necessario. Per gli anni successivi si terrà conto delle statistiche dell'anno precedente, relative all'ammontare degli incarichi conferiti.

3. La cauzione può essere prestata:

a) mediante polizza fideiussoria rilasciata da Istituti di assicurazione, autorizzati all'esercizio dell'attività con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) mediante fideiussione bancaria.

Art. 5.

Vigilanza

1. Per consentire lo svolgimento dell'attività di vigilanza di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, l'Istituto consente agli incaricati del Concessionario committente la vigilanza sullo svolgimento dell'incarico conferito, nei limiti dell'incarico stesso.

Art. 6.

Penalità

1. Il mancato o insufficiente adempimento da parte dell'Istituto degli obblighi correlati all'affidamento degli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ove comporti la mancata, seppure in parte, riscossione dei tributi non pagati in relazione ai beni pignorati, è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa di ammontare pari al valore del bene stesso, quantificato ai sensi dell'art. 68 del citato decreto n. 602 del 1973.

2. A tal fine l'Istituto si obbliga a versare l'importo della sanzione al soggetto impositore a semplice contestazione della rilevata irregolarità.

3. Le irregolarità sono contestate e le penalità sono irrogate con procedimento conforme alle prescrizioni di legge vigenti in materia, da parte dell'Agenzia delle entrate, competente per territorio.

4. L'inosservanza, sia pure in parte, delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, viene punita con la sanzione amministrativa di euro 1.000,00.

5. Ove la violazione accertata configuri un'ipotesi di danno al Concessionario, in caso di mancata determinazione di tale pregiudizio attraverso la procedura conciliativa diretta, o a mezzo di atto transattivo, il danno stesso viene accertato e quantificato attraverso la devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo, in caso di disaccordo, dal presidente della Camera di commercio o dal presidente della Camera arbitrale, se istituita e funzionante. Il collegio decide, sentite le parti e ammesse le stesse a presentare documenti, deduzioni, eccezioni e repliche, secondo un procedimento dallo stesso definito con lodo irrituale da ritenere, pertanto, inoppugnabile.

6. L'eventuale danno accertato rientra nell'ambito delle garanzie prestate a mezzo cauzione e viene, perciò, soddisfatto mediante attivazione della garanzia assicurativa o bancaria prestata dall'Istituto.

Art. 7.

Revoca

1. In caso di ripetuti mancati o insufficienti adempimenti di uno o più incarichi commissari e di gravi irregolarità formali e sostanziali nell'assolvimento degli stessi, il Concessionario può revocare all'Istituto l'incarico stesso previa diffida nei suoi confronti.

Art. 8.

Compensi

1. L'Istituto è autorizzato a trattenere i compensi spettantigli per l'attività prestata ai sensi dell'art. 8, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455.

2. In caso di estinzione del debito direttamente a mani del Concessionario, lo stesso corrisponde all'Istituto, entro il quinto giorno dall'avvenuta estinzione, il compenso nell'entità prevista dalla tabella allegata al regolamento indicato al comma 1.

Art. 9.

Durata della convenzione

1. La convenzione ha effetto dal sino al

Art. 10.

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455.

Art. 11.

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Gli oneri fiscali e le spese relativi al presente atto sono ripartiti secondo le norme vigenti in materia.

Roma,

Il Concessionario

L'Istituto

04A03144

DECRETO 15 marzo 2004.

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati a valore contabile, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili ICI, dovuta per l'anno 2004.

IL CAPO

DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente i criteri di determinazione del valore, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le disposizioni vigenti che conferiscono agli organi di Governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;